



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab
Trasmissione via PEC

Milano, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Città
Metropolitana di Milano

e p.c. Al Sig. Questore di Milano

Al Sig. Comandante Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri di Milano

Al Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza di Milano

Alla Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020.
Limitazione degli spostamenti personali.

Sono giunte numerose richieste di chiarimento in merito alla nuova disposizione introdotta dall'Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 scorso recepita e confermata dal DPCM adottato in medesima data, con le quali sono state previste ulteriori limitazioni alla possibilità di spostamento per le persone fisiche.

In particolare, l'art. 1, comma 1 lett. b) prevede il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute."

A tale riguardo, le *faq* consultabili sul sito istituzionale del Governo precisano che "*non è obbligatorio fare la spesa nel proprio Comune, ma si deve fare la spesa nel posto più vicino possibile a casa o, per chi non lavora a casa, al luogo di lavoro. Infatti, gli spostamenti devono essere limitati allo stretto necessario sia tra Comuni limitrofi che all'interno dello stesso Comune. In ogni caso, si deve sempre rispettare rigorosamente la distanza tra le persone negli spostamenti, così come all'entrata, all'uscita e all'interno dei punti vendita. Per questa ragione la spesa è fatta di regola nel proprio Comune, dal momento che questo dovrebbe garantire la riduzione degli spostamenti al minimo indispensabile. Qualora ciò non sia possibile (ad esempio perché il Comune non ha punti vendita), o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile nel Comune di residenza o domicilio, o, ancora, il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente nel Comune limitrofo, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.*"

E
COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI
PROTOCOLLO
Protocollo N.0002107/2020 del 23/03/2020



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Analoghe precisazioni sono state fornite anche con riferimento alla possibilità di assistere anziani non autosufficienti ovvero per il regime da applicare a genitori separati o divorziati per la cura dei figli.

Il Prefetto
(Saccone)

PREFETTURA DI MILANO TELEGRAFICO
23 MAR. 2020
CRE
PROT. N°